SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 176)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1963

Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino

ONOREVOLI SENATORI. — In tema di riscatto anticipato dei terreni espropriati e assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, in attuazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, sono state presentate a suo tempo varie proposte di legge: basti citare quella dell'onorevole Gorini, quella dell'onorevole Scarascia e, degna di non minore attenzione, quella elaborata ufficiosamente dai legali degli stessi Enti di riforma e sottoposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per un esame preliminare non tanto del disegno di legge, quanto del complesso problema che il disegno stesso direttamente proponeva al competente Dicastero.

Vari tentativi, dunque, sono stati già fatti in questo campo, i quali stanno da soli a dimostrare l'importanza e anche, come si diceva, la complessità di questo problema, rimasto a tutt'oggi insoluto. È rimasto insoluto anche e soprattutto per la divergenza di interessi e di situazioni tuttora esistenti tra zone e zone nelle quali la riforma è stata attuata, per cui sarebbe ancora oggi cosa ardua o addirittura impossibile contemperare tali interessi e situazioni tanto da potere ottenere una legge unica per tutte le zone già interessate alla riforma agraria.

Tutte le proposte di legge cui si è fatto cenno prospettano, comunque, una facoltà, concessa ai piccoli proprietari della Riforma, di riscattare anticipatamente le annualità ancora da scadere, e prevedono nell'insieme una serie di obblighi e di vincoli per gli assegnatari anche per un certo numero di anni dopo l'effettuato riscatto anticipato.

A questo punto è necessario far presente che, anche se una delle suddette proposte di legge fosse andata in porto, in sede di pratica attuazione nel Territorio del Fucino non avrebbe risolto le più grosse difficoltà. Infatti, successivamente alle assegnazioni (effettuate con il tipico contratto trentennale che prevede il riservato dominio degli Enti di riforma sulle quote assegnate sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo), nel comprensorio del Fucino si è registrato un intenso movimento fondiario, provocato da assegnatari e riguardante il trasferimento di possesso delle quote assegnate, e, in particolare, di quelle di minima entità, ad altri

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

assegnatari, ovvero anche a non assegnatari, ma in possesso della qualifica di coltivatori manuali della terra.

In conseguenza di ciò l'Ente per la valorizzazione del Territorio del Fucino ha, per la verità, molto brillantemente risolto, e risolve, i molteplici problemi particolari emergenti da tale situazione, risolvendo consensualmente i contratti con gli assegnatari cedenti e stipulando nuovi contratti di assegnazione aventi ad oggetto le stesse terre di cui torna a poter disporre. Trattasi, naturalmente, di cessioni di fondi provocate per lo più da espatrio, da sopravvenienti malattie e da vecchiaia di assegnatari, ovvero da altre sopraggiungenti cause di forza maggiore che impedirebbero in ogni caso la prosecuzione del rapporto con i primi assegnatari.

Tuttavia, la molteplicità di siffatti casi (tecnicamente definibili e in effetti definiti come fenomeno di « dinamica fondiaria »), esige ormai un nuovo assetto, o, comunque, una revisione, soprattutto della durata del contratto di assegnazione, che è di 30 anni, ma che nel Fucino si appalesa eccessiva, permanendo ancora tenacemente l'istinto al trasferimento della terra, che fu tanto vivo ed esercitato anche e soprattutto nel Fucino prima dell'espropriazione del latifondo ai Torlonia, i quali, pur restando i legittimi proprietari, ritennero opportuno dare sfogo a questa naturale tendenza permettendo agli affittuari di allora di creare delle sub-affittanze, sia pure soltanto di fatto, e persino delle costituzioni dotali aventi ad oggetto le terre fucensi.

Il presente disegno di legge, pertanto, permette sin da ora l'acquisizione della proprietà della terra ai primi assegnatari della riforma e consente agli stessi, se lo preferiranno o se vi saranno costretti dalla non auto-sufficienza delle loro quote, di alienare le stesse, prevedendo il necessario vincolo che, per un periodo di dieci anni successivi all'avvenuto riscatto anticipato dei fondi, questi potranno essere trasferiti ad altri assegnatari del Fucino, fino al raggiungimento di quote che non superino in ogni caso i dieci ettari. Questa cautela si rende necessaria per evitare soprattutto il libero acquisto di terre del Fucino da parte di privati o anche di coltivatori diretti non residenti nel territorio; come pure, stabilendo il limite massimo di 10 ettari, per evitare che gli stessi assegnatari più abbienti possano in effetti costituire, con maggiori superfici, delle aziende che superino, trattandosi di terre irrigue, le dimensioni ottimali di un'azienda contadina.

Particolare importante da tenere presente è che l'attuale, perdurante fenomeno della « dinamica fondiaria » nel Fucino trova massimamente protagonisti quegli assegnatari (ben 5.000 circa!) che hanno appunto quote non auto-sufficienti e che si vedono perciò costretti a disfarsene per procurarsi altre fonti di sostentamento in attività extra-agricole.

Favorendo e legittimando in questa massa di interessati il trasferimento dei fondi con il proposto riscatto anticipato dei medesimi, si accentuerebbe la selezione già in atto tra gli assegnatari — con evidente vantaggio della stessa economia fondiaria — mentre lo stesso provvedimento verrebbe accolto con particolare favore da tutti gli assegnatari, ma soprattutto da quelli piccoli (che sono i più: ben 5.000 su 9.000), i quali, essendo davvero minima l'entità delle loro quote (appena 1 ettaro o poco più *pro capite*!) non avrebbero difficoltà alcuna ad estinguere l'importo delle 20 annualità da anticipare per effetto della loro riduzione, essendo il prezzo di tali quote davvero irrisorio, per non dire simbolico, considerando appunto la limitatissima estensione di varie migliaia di quote assegnate e il loro prezzo statale stabilito nel 1950, e successivamente ridotto con legge 9 luglio 1957, n. 600.

L'unica difficoltà potrebbe essere rappresentata dal dovere applicare le proposte modificazioni delle leggi fondamentali sulla riforma fondiaria al solo Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, ma si tratta per la verità di una difficoltà puramente formale, in quanto il territorio del Fucino ha ospitato la riforma agraria in condizioni sociali e ambientali assai diverse da quelle degli altri comprensori di riforma agraria, tanto che si rese necessario negli anni 1951-

1952, onde spegnere pericolosi perturbamenti sociali già accesisi prima della riforma nell'ex alveo fucense, ripartire i 13.000 ettari del comprensorio tra ben 9.000 assegnatari circa.

Dalla molteplicità di migliaia di quote non auto-sufficienti, doveva negli anni successivi nascere quel fenomeno di « dinamica fondiaria », consistente appunto nel trasferimento di fatto delle quote da parte degli assegnatari di un ettaro per lo più ad altri assegnatari, i quali vengono a raggiungere così, dalla fusione delle quote originarie con quelle successivamente integrate, aree o superfici di maggiore ampiezza, mentre nel contempo l'Ente realizza sensibili economie con la scomparsa di tante piccole Ditte catastali.

Non ultimo fattore da tenere presente: accade anche, nel Fucino, che i cessionari del possesso che viene nel modo anzidetto trasferito, non siano di già assegnatari per proprio conto. Questo comporta la creazione di nuovi assegnatari e di nuovi contratti di assegnazione, per i quali inizia un nuovo, lungo trentennio, e questo dopo che sono trascorsi ben dodici anni dall'attuazione della riforma agraria. Situazione non certo aderente ai tempi nuovi e soprattutto ai compiti nuovi che attendono gli Enti di sviluppo, i quali — e così anche l'Ente del Fucino — dovranno invece lasciarsi dietro le spalle la riforma agraria attuata nei vecchi comprensori.

Da queste ragioni invero particolari, che contraddistinguono la situazione del Fucino da quella delle altre zone di riforma agraria, è nato il presente disegno di legge, che le popolazioni assegnatarie sperano venga al più presto approvato, tanto più che una revisione o riforma degli Enti di riforma si preannuncia ormai prossima, in attuazione dei nuovi compiti che saranno ad essi demandati come Enti di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino può, su domanda degli assegnatari ed in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, consentire il riscatto anticipato delle annualità previste dall'atto di assegnazione, semprechè siano trascorsi dieci anni dalla data di scadenza della prima annualità e gli assegnatari e i loro aventi causa abbiano adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione e dalla conduzione del fondo, fra i primi compresi anche gli obblighi nei confronti delle cooperative istituite a norma dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 2.

La deliberazione di ammissione al riscatto anticipato, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, costituisce titolo per le trascrizioni nei registri immobiliari.

Il corrispettivo dell'anticipato trasferimento in proprietà, è determinato in una somma pari al prezzo di assegnazione ancora dovuto in conto capitale alla data della deliberazione consiliare, e viene versato in unica soluzione.

Art. 3.

Gli assegnatari che diventano proprietari del fondo, previo accertamento del loro adempimento agli obblighi di cui all'articolo 1 della presente legge, possono, per un periodo di dieci anni dalla data di trascrizione dell'atto di riscatto, alienare per l'intero il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio, con diritto di preferenza a favore di quelli confinanti o comunque finitimi, semprechè non superino con l'inte-

grazione l'unità colturale massima di 10 ettari e si impegnino a mantenersi come soci nelle cooperative.

Sono garanti del diritto di preferenza previsto dal precedente comma gli stessi proprietari dei fondi alienabili, ai quali è fatto obbligo di indicare subito all'Ente gli assegnatari non confinanti cui eventualmente intendono trasferire i fondi riscattati; nei quindici giorni successivi alla comunicazione l'Ente interviene per interessare gli assegnatari confinanti all'acquisto dei terreni.

Art. 4.

Per il periodo di dieci anni previsto nel precedente articolo, gli eventuali atti di compravendita, aventi per oggetto il terreno riscattato ed effettuati a favore di persone diverse da quelle indicate dallo stesso articolo 3, sono nulli di pieno diritto e devono essere notificati all'Ente da parte dei notai che li hanno stipulati, perchè vengano denunziati dall'Ente alla competente Magistratura ordinaria per la convalida della loro nullità, mentre il terreno ritorna in proprietà dell'Ente, il quale è tenuto alla restituzione del prezzo di riscatto stabilito dall'articolo 2 della presente legge ed al rimborso delle spese per opere di miglioramento fondiario eseguite dall'assegnatario o dai terzi nei limiti dell'aumento di valore conseguito dal fondo.

Durante lo stesso periodo, è vietato qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto, o comunque di cessione in uso totale o parziale, nonchè qualunque atto di divisione, avente per oggetto il terreno riscattato, effettuato a favore di terzi o di altri assegnatari della riforma, verificandosi anche per questi casi la nullità degli atti compiuti e i conseguenti effetti previsti dal primo comma del presente articolo.

Ancora per lo stesso periodo, i terreni anticipatamente riscattati non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente.

Art. 5.

Le limitazioni e i divieti previsti dai precedenti articoli 3 e 4, devono essere indicati nella nota di trascrizione dell'atto di riscatto, da presentarsi a cura dell'Ente.

L'obbligo stabilito dall'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane a carico degli assegnatari che hanno anticipatamente riscattato e dei loro aventi causa per lo stesso periodo stabilito dal primo comma dell'articolo 3.

Le riduzioni e le agevolazioni fiscali, concesse con le disposizioni di legge richiamate nell'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600, si applicano a tutti gli atti e formalità relativi al riscatto anticipato.

Art. 6.

Le nuove assegnazioni di terre, effettuabili dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per acquisto o esproprio di altri fondi, ovvero per il ritorno nella materiale disponibilità dell'Ente stesso di quote relitte da assegnatari deceduti senza lasciare eredi, e comunque per qualsiasi altra causa o ragione, saranno disciplinate dalle presenti disposizioni, mentre a tutti gli altri effetti restano applicabili le precedenti leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive.